



COMUNE DI ACQUI TERME

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

Oggetto: Regolamento generale delle entrate comunali del Comune di Acqui Terme.

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di novembre alle ore 18:00 si è riunito presso la sede municipale, e in modalità mista in Sessione * e pubblica, il **Consiglio Comunale** composto dai seguenti Signori in presenza e/o collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico tramite piattaforma Zoom ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari approvato con deliberazione CC n. 12 del 28/03/2022.

Cognome e Nome	Presente
1. Dott. Danilo RAPETTI SARDO MARTINI - SINDACO	Sì
2. Sig. Enrico Silvio BERTERO - Presidente	Sì
3. Rag. Fabrizio BALDIZZONE - CONSIGLIERE	Sì
4. Avv.to Carlo Italo DE LORENZI - CONSIGLIERE	Sì
5. Cav. Bernardino BOSIO - CONSIGLIERE	No
6. Dott. Nicola Antonio Cesare DE ANGELIS - CONSIGLIERE	No
7. Dott. Alberto Piero GARBARINO - CONSIGLIERE	Sì
8. Dott. Luigi GILARDI - CONSIGLIERE	Sì
9. Sig. Mario Alessandro GRATTAROLA - CONSIGLIERE	Giust.
10. P.E. Orest LANIKU - CONSIGLIERE	Sì
11. Sig.ra Pasqua Maria LAPERCHIA - CONSIGLIERE	Sì
12. Dott.ssa Serena Giovanna Francesca MARENGO - CONSIGLIERE	Sì
13. Avv.to Valentina PILONE - CONSIGLIERE	Sì
14. Dott. Matteo RAVERA - CONSIGLIERE	Sì
15. Dott.ssa Franca ROSO - CONSIGLIERE	Sì
16. Sig.ra Elena TRENTINI - CONSIGLIERE	Sì
17. Sig. Renzo ZUNINO - CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il SEGRETARIO GENERALE *Bue Carla Caterina* che, presente in sede, provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta si è svolta in modalità mista in presenza ed on line con l'utilizzo di piattaforma digitale che risponde ai criteri dettati dal Regolamento comunale vigente per la digitalizzazione delle sedute degli organi collegiali.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sig. *Enrico Silvio BERTERO* nella sua qualità di Sig. Enrico Silvio BERTERO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, disponendo per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, iscritto all'ordine del giorno.

Assenti i Consiglieri: Bernardino BOSIO, Nicola DE ANGELIS, Mario Alessandro GRATTAROLA

Presenti: 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VISTA la Legge 9 agosto 2023, n. 111 *Delega al Governo per la riforma fiscale*, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio.

VISTO:

- il D. Lgs 30/12/2023, n. 219, di modifica dello Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge n. 212/2000: "*Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge*".

- il D. Lgs 30/12/2023, n. 220 concernente disposizioni in materia di revisione del contenzioso tributario;
- il D. Lgs 12/02/2024, n. 13 recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;
- il D. Lgs 14/06/2024, n. 87 di revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'art. 20 della legge 9 agosto 2023 n. 111;
- il D. Lgs 29/07/2024, n. 110 di recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione;

DATO ATTO che il comma 3-bis dell'articolo 1 della Legge n. 212/2000 evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

VISTO il D. Lgs 12/02/2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi.

CONSIDERATO che il Comune di Acqui Terme si è dotato di un regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 23/07/2020, che necessita di essere modificato e integrato al fine di dare attuazione ai decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad oggi emanate.

RITENUTO di intervenire con le seguenti modifiche e integrazioni:

- disciplina del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis della legge n. 212/2000 mediante l'individuazione delle modalità partecipative, di accesso agli atti, nonché dei provvedimenti esclusi dal contraddittorio (art. 19);
- rafforzamento della motivazione relativa agli atti di accertamento (art. 21);
- disciplina dell'invalidità degli atti in attuazione delle indicazioni contenute nel riformato statuto dei diritti del contribuente (art. 24 – 25)
- disciplina del diritto di interpello a seguito della riorganizzazione normativa contenuta nel d.lgs n. 219/2023 (art. 31 e segg.);
- nuova autotutela obbligatoria e facoltativa con le indicazioni di principio relative all'esercizio

dell'autotutela facoltativa e conseguente abrogazione della precedente disciplina (art. 36 e segg.)

- esplicazione del divieto di *bis in idem* applicato alla fiscalità locale dei comuni (art. 39);
- principio di proporzionalità dell'azione amministrativa tributaria (art. 41);
- definizione della disciplina dell'accertamento con adesione tenuto conto degli interventi normativi che hanno rivisto il decreto legislativo n. 218/97, privilegiandone l'applicazione nell'ambito del contraddittorio endoprocedimentale in ragione della sussistenza di materia concordabile (art. 44 e segg.);
- conseguente modifica delle disposizioni regolamentari difformi rispetto alle recenti norme di legge e abrogazione degli articoli 46 e segg. relativi al reclamo/mediazione di cui all'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992 (abrogato dall'art. 2, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 220/2023)

RITENUTO di approvare le modifiche al Regolamento generale delle Entrate comunali come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanziario Tributario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Finanziario Tributario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti: UNANIME

D E L I B E R A

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2) di approvare le modifiche al regolamento generale delle entrate comunali del Comune di come riportato nell'Allegato A della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 5) di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la seguente motivazione: recepimento urgente delle norme contenute nei decreti delegati di riforma fiscale, già in vigore nel rapporto con i contribuenti, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di accertamento tributario, fatta comunque salva la pubblicazione di 15 giorni per l'entrata in vigore.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000.

Con voti: UNANIME

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Presidente Del Consiglio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: **Sig. Enrico Silvio BERTERO**

SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: **Bue Carla Caterina**
